

Riconosciuta adozione a due padri gay

Tribunale dei Minorenni di Firenze – Decreto del 7 marzo 2017

Nel caso concreto il Tribunale per i Minorenni di Firenze con il decreto in esame ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia la sentenza con cui l'autorità giudiziaria del paese straniero aveva concesso l'adozione di due minori a due cittadini italiani dello stesso sesso residenti nel paese straniero da almeno due anni. Occorre comprendere il percorso giuridico seguito nel merito dal Tribunale dei minorenni di Firenze.

L'organo giudicante ha ritenuto corretta la sussunzione del caso concreto operata dai ricorrenti i quali hanno chiesto il riconoscimento in Italia del provvedimento della Family Court del Regno Unito sul presupposto dell'art. 36 comma 4 della Legge 184 del 1983 in base al quale :

“L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”

La Convenzione cui viene fatto riferimento è la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale, la quale non pone limiti allo status dei genitori adottivi : infatti l'art. 5 della stessa prevede solo che le Autorità competenti dello stato di accoglienza constatino che i futuri genitori adottivi siano qualificati ed idonei all'adozione.

La sola condizione ostativa all'adozione sarebbe la contrarietà all'ordine pubblico internazionale, inteso come “il complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo”.

Ancora, il Tribunale di Firenze si sofferma sull'ulteriore parametro che funge da principio ispiratore in materia: vale a dire il superiore interesse del minore. Si ritiene, infatti, che debba essere salvaguardato il diritto a conservare lo status di figlio riconosciuto da un atto validamente formato in un altro paese dell'Unione Europea.

Il mancato riconoscimento in Italia di tale status determinerebbe infatti una incertezza giuridica che influirebbe negativamente sull'identità personale dei minori

[Trib-min-fi-1.pdf](#)